

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LUCIANO DONGHI -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LISSONE MB VIA PEPE 3

Numero REA: MB - 878524

Codice fiscale: 01897890156

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

c) disciplinando la distribuzione di ristorni;

4°) di approvare nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale, aggiornato con le delibere di cui sopra e modificato come sopra esposto e come sopra presentato dal Presidente dell'Assemblea, statuto allegato al presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18 diciotto e minuti 50 cinquanta previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto all'assemblea ed al suo Presidente che mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di due fogli e ne occupa sette pagine non complete

F.to Carlo Gariboldi

F.to Carlo Mussi notaio

** ** *

Allegato "A" del N° 64960/13164 di Rep.

** ** *

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"Società Cooperativa Sociale Luciano Donghi - Onlus"

La Cooperativa e' a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

2.1 La sede della società e' posta in Comune di Lissone.

3.1 La Cooperativa è duratura fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato.

Essa potrà anche essere sciolta prima della scadenza prefissata: in entrambi i casi ciò avverrà su delibera dell'assemblea straordinaria.

3.2 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

SCOPO - OGGETTO

4.1 La cooperativa si ispira ai principi della mutualità e solidarietà. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione

delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo – professionale o di volontariato - partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa può integrare sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, Consorzi, Enti ed Organizzazioni.

5.1 In relazione a ciò, La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività riabilitative che prevedono:

- a) attività di tipo formativo-lavorativo, organizzate in sede o in ambienti esterni, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tali attività saranno comprese in un progetto terapeutico individualizzato teso al recupero o allo sviluppo di abilità lavorative. E' previsto un compenso di tipo terapeutico che mira ad incentivare la presenza e l'impegno dell'utente;
- b) attività di tipo educativo-ricreativo con obiettivi di sviluppo della socializzazione e dell'autonomia personale;
- c) attività di tipo clinico-terapeutico in collaborazione con le strutture sanitarie locali, a sostegno dell'utente e dei suoi familiari, eventualmente anche a domicilio. E' considerata fondamentale la collaborazione con i vari servizi e le istituzioni della rete medico-assistenziale del territorio;
- d) la promozione di iniziative di tipo culturale con l'obiettivo di stimolare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di cittadini con disagio psichico e relazionale;

- e) la formazione professionale degli operatori;
- f) la creazione di un fondo di solidarietà accantonato con parte degli utili, finalizzato ad attività sperimentali rivolte al miglioramento della qualità della vita;
- g) La cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà anche:

- h) offrire servizi di assistenza familiare e domiciliare agli utenti che ne avessero necessità anche su richiesta di enti pubblici o privati;
- i) contribuire alle iniziative promosse dagli organismi del territorio, tendenti a favorire l'integrazione sociale di persone con disagio psichico o relazionale. Tutto ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali o morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa;

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

SOCI

6.1 Il numero dei soci e' illimitato e variabile; non puo' essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

6.2 Sono **soci lavoratori** coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.3 Possono essere ammessi **soci cooperatori volontari**, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/91. Ai soci cooperatori

volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

6.4 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di **soci operatori in una categoria speciale** ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

- a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere di tutti i diritti, che spettano agli altri soci operatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia

rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.5 Possono essere soci anche:

- a) i **soci sovventori** ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;
- b) i **soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. Possono essere ammesse altresì come soci fruitori le persone giuridiche, anche ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91 e successive modificazioni, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;

6.6 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.7 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario,

socio appartenente alla categoria speciale, socio sovventore, socio fruitore di cui sopra;
per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

6.9 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

6.10 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto

previsto nel "Regolamento Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonche' di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

SOCI SOVVENTORI

8.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio

Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 2514 C.C. è fatto divieto di renumerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

8.2 A ciascun socio sovventore è attribuito un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

8.3 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori.

8.4 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la

Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

8.5 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

8.6 I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte di importo pari o superiore a 50 euro con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

9.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

RECESSO - ESCLUSIONE

10.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o

personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non puo' essere parziale.

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il Tribunale, come disciplinato dal presente statuto.

11.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

12.1 L'esclusione del socio puo' aver luogo:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- g) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

13.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

14.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da

essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

14.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

15.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

16.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 14.3 e 15.

16.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

16.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle

comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

PATRIMONIO SOCIALE

17.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a.1) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25,82 (venticinque/82) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
- a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

18.1 Le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative. Non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

18.2 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ESERCIZIO SOCIALE

19.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

19.2 L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

19.3 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

19.4 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

19.5 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

19.6 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal

"Regolamento Interno".

20.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

E' vietato distribuire le riserve ai soci cooperatori ex art. 2514 C.C.

ORGANI SOCIALI

21.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- a) il Revisore, se nominato;

ASSEMBLEA DEI SOCI

22.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione

deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; Il Consiglio d'Amministrazione a sua discrezione può utilizzare qualunque altra forma ritenga utile di informazione tra i soci.

22.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

22.3 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

23.1 L'Assemblea:

- a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

i) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

l) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

m) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.1 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

24.2 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

25.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente

costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

26.1 Le votazioni devono essere palesi.

27.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

27.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che non sia Sindaco, revisore o amministratore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

27.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

27.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza a presiedere la Assemblea sarà il Vice Presidente o un socio eletto dall'Assemblea stessa.

27.5 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

27.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a

undici membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea.

28.2 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente; gli amministratori sono rieleggibili.

28.3 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

28.4 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

28.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente (se non ha già provveduto in merito l'Assemblea) e un Vice Presidente, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori.

28.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

28.7 La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedire o consegnare a mano o da inviare a mezzo telefax, e-mail oppure telefonicamente non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

28.8 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

28.9 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

28.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

28.11 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

28.12 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

28.13 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

IL COLLEGIO SINDACALE

29.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale, nominato e funzionante a sensi di legge che eserciterà altresì il controllo contabile, composto da tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

29.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

29.3 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affidato il controllo contabile della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

30.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

31.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

31.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

32.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti

tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

33.1 Le disposizioni per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

34.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

35.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale oppure dalla Camera arbitrale promossa dalla Associazione di appartenenza, su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

Vidimato per allegazione

F.to Carlo Gariboldi

F.to Carlo Mussi notaio